

1
RG: 3116/06
Sent. 1231/10
Rep. 2403/10
Cron. 10504/10
OGG: RISARCIMENTO
DANNI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Monica Pacifico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3116-06 R.G.A.C.,

TRA

C. [REDACTED] R. [REDACTED]

con il difensore avv. R. Cattarini del foro di Trieste;

ATTORE

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,

con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

CONVENUTO

avente ad oggetto: risarcimento dei danni;

CONCLUSIONI: rese all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 19.5.2010

PER PARTE ATTRICE: come da foglio allegato al verbale d'udienza, di seguito riprodotto in copia fotostatica

PER PARTE CONVENUTA: come da comparsa di risposta

“rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese. In

sù ordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, si chiede venga ridotto e ridotto al giusto l'entità del risarcimento in virtù del principio della compensatio lucri cum damno".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

C [REDACTED] F [REDACTED] ha chiamato in giudizio il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta dal letto assegnatogli all'interno della struttura penitenziaria, ritenuta inadeguata alle sue condizioni di salute.

Allega precisamente l'attore (alto m 1,90 e pesante Kg 104) di aver fatto presente all'atto di ingresso in carcere (25.2.2002), al momento della visita medica, di aver subito l'amputazione di quattro dita della mano destra, una frattura esposta al femore destro con applicazione di protesi all'anca destra a seguito di un sinistro stradale ed un sinistro sul lavoro; che ciò nonostante gli veniva assegnato un letto posto al secondo livello, corrispondente al terzo letto a castello a partire dal basso; che il 19.3.2002 nello scendere dal letto scivolava e, non potendo sfruttare la presa della mano destra, cadeva a terra, riportando le lesioni descritte nell'allegata perizia, aggravate dalle inadeguate cure mediche apprestategli.

Si è costituita in giudizio il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che ha contestato ogni responsabilità nell'accaduto, rilevando che l'attore non si è opposto all'assegnazione del posto letto, né ha chiesto successivamente di essere spostato; che la caduta doveva ritenersi del tutto accidentale, come confessorialmente dichiarato dall'attore poco dopo il sinistro.

Le domande e le eccezioni proposte dalle parti non sono state modificate nel corso del giudizio e la causa è stata istruita con produzioni documentali delle parti e con c.t.u. medico-legale volta finalizzata all'accertamento delle lesioni subite e alla valutazione delle cure mediche prestate.

La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.

In effetti, l'attore ha ravvisato la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria sotto due distinti profili: per un verso, l'aver assegnato al detenuto un posto letto inadeguato alle sue condizioni di salute, poiché non era in grado di scendere e salire su un letto così alto per le limitazioni nei movimenti dell'arto inferiore sinistro e la insufficiente presa della mano destra; per altro verso l'inadeguatezza ed il ritardo delle cure mediche apprestate.

Non v'è dubbio che vi sono disposizioni dell'ordinamento penitenziario che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di garantire il diritto di ogni detenuto all'integrità fisica (v., in particolare, *art. 27 Cost.*; *art. 11 legge 26 luglio 1975 n. 354*; *artt. 2, 14 e 17 D.P.R. n. 230/00* sul controllo dei generi e degli oggetti destinati ai detenuti e provenienti dall'esterno), ciò implica la necessità che nell'assegnazione degli spazi, e segnatamente dei posti letto, si tenga conto anche delle concrete condizioni di salute dei



detenuti. Le particolari (e note) difficoltà in cui versano le carceri, sovraffollate, non costituisce causa di giustificazione per i danni arrecati alla salute.

L'aver attribuito un posto letto del quale il detenuto non poteva fruire agevolmente (anche se ambito dagli altri detenuti) è stata certamente concausa della caduta. L'omissione va considerata quale concausa (e non causa esclusiva) del sinistro, avendo concorso a cagionare la caduta. Come espressamente affermato dall'attore nell'atto di citazione, infatti, *“l'attore, nel mentre si accingeva a scendere dal letto, scivolava accidentalmente e, a causa dell'impossibilità di sfruttare la presa della mano destra rovinava a terra”*; la causa anteriore nella causazione del sinistro è stata “accidentale”, l'impossibilità di aggrapparsi alla struttura del letto per contenere la caduta è successiva.

Dunque, la misura del risarcimento del danno va posta a carico del Ministero convenuto in ragione del 70%.

Non sembra, invece, fondato il secondo profilo di doglianza di parte attrice.

In realtà, dagli atti prodotti in giudizio e soprattutto sulla base di quanto affermato dal c.t.u. si può desumere che non vi è stato un ritardo nei trattamenti sanitari e che le cure si sono rivelate adeguate.

A tal proposito il c.t.u. è estremamente chiaro, affermando che *“la terapia chirurgica ha conseguito pienamente i benefici attesi; anche in considerazione che un restituito in integrum, proprio in ragione della gravità della frattura-lussazione, era francamente impossibile”* (pag. 13 dell'elaborato peritale).

Appare corretta allora anche la qualificazione contrattuale data dall'attore alla responsabilità del Ministero, in quanto viene in considerazione l'inadempimento ad un obbligo specificatamente derivante dalla legge.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria deve essere riconosciuta solo con riferimento al primo dei due addebiti.

Il c.t.u., dalle cui conclusioni questo giudice non intende discostarsi per la completezza e la precisione delle indagini svolte, rileva che l'attore a seguito del sinistro ha riportato la *“frattura-lussazione della spalla destra”* e che *“... considerato che la spalla destra è attualmente sede di una periartrite scapolo-omerale post-traumatica, avuto riguardo altresì al fatto che, per orientamento dottrinale (Bargagna e coli.), la periartrite di spalla con importante deficit della motilità viene valutata tra il 12 ed 15%, si ritiene che, nel caso in oggetto, la riduzione complessiva del l'integrità psicofisica (danno c.d. biologico) debba attestarsi attorno al 20%. Possiamo sin d'ora affermare che tali esiti non sono di pregiudizio alla sfera individuale né limitano in alcun modo l'espletamento delle normali attività quotidiane fatta eccezione per la capacità*

di sollevare e trasportare oggetti eccessivamente pesanti Ma va, peraltro, doverosamente ricordato che tale limitazione era, comunque, preesistente a causa dell'amputazione delle dita della mano; tant'è che lo stesso attore si definisce un mancino funzionale. Si conferma, altresì, che tali postumi non sono suscettibili di essere ulteriormente ridotti o eliminati mediante ulteriori trattamenti medici (farmacologici e fisioterapici) e/o chirurgici. L'inabilità temporanea, avuto riguardo al duplice ricovero, all'immobilizzazione della spalla destra ed alla necessità della indispensabile riabilitazione andrà riferita ad una assoluta di 40 giorni cui faremo seguire 4 mesi al tasso medio del 50% ed altri 3 mesi al tasso del 25% utili alla completa stabilizzazione del quadro clinico".

Passando alla liquidazione dei danni, va osservato innanzitutto che viene in considerazione un danno non patrimoniale che, stante l'impossibilità di essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.), andrà valutato in via equitativa.

Va ancora precisato sin da ora che occorrerà tener presente l'insegnamento delle SS.UU. del Supremo Collegio espresso nella Sent. 26972 del 2008, successivamente confermato, secondo cui il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria non suscettibile di essere divisa in sottocategorie (es. danno biologico, danno morale, danno da perdita del rapporto parentale), che possono avere solo valore descrittivo, dovendo il giudice accertare l'effettiva consistenza dell'intero pregiudizio verificatosi, a prescindere dal nome attribuitogli, "individuare quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate" e provvedere alla loro integrale riparazione.

Con particolare riguardo al danno morale, poi, precisa la Corte che la sua accezione come sofferenza soggettiva transeunte, che già aveva fondamento normativo dubbio (non essendo prevista né dall'art. 2059 c.c. né dall'art. 185 c.p.c.), deve essere accantonata per l'osservazione che la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, "ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo", pertanto "il danno morale è una formula che non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento".

Nella nuova configurazione del danno non patrimoniale, dunque, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale quando venga allegata la sofferenza soggettiva quale componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale, "del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente".

Per la liquidazione del danno non patrimoniale si ritiene di dover far riferimento ai criteri di liquidazione che il Tribunale di Trieste richiama ormai costantemente ed uniformemente e cioè gli schemi

tabellari del cd. punto di invalidità elaborati dal Tribunale di Milano, nel 2009 adeguati al nuovo orientamento giurisprudenziale sul danno non patrimoniale con liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psichica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore". Tali criteri saranno applicati senza alcuna variazione per la mancata allegazione di condizioni soggettive particolari che potrebbero suggerire di farlo.

Dunque, considerando che l'attore all'epoca dei fatti aveva 43 anni (essendo nato il 26.5.1959), il danno non patrimoniale è così liquidato:

- invalidità temporanea assoluta per gg. 40, invalidità temporanea parziale per gg. 120 al 50%, invalidità temporanea parziale per gg. 90 al 25%: € 10.804,50;
- invalidità permanente al 20%: € 62791,00.

Si ottiene così un totale di € 73.595,50, ridotto ad € 51516,85 in considerazione del fatto che il comportamento colposo del Ministero ha solo concorso a causare il danno.

Infine, in ordine alla domanda di rivalutazione e interessi formulata dall'attore, occorre precisare che alla rivalutazione monetaria, in caso di condanna al risarcimento del danno, il giudice deve procedere d'ufficio, in quanto l'obbligo di risarcimento del danno è debito di valore, non di valuta, e dunque la quantificazione del danno deve essere compiuta in base ai valori monetari al momento della liquidazione. Nel caso di specie, la somma deve essere rivalutata secondo indici ISTAT FOI dal giugno 2009 (data in cui sono state approntate le tabelle) ad oggi.

Per quanto concerne gli interessi, occorre operare una distinzione tra interessi di tipo compensativo, che costituiscono una forma di liquidazione forfetaria della voce di danno data dal mancato tempestivo adempimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (lucro cessante), e interessi corrispettivi, attinenti ai debiti di valuta.

Per gli interessi compensativi, il danno da ritardo, come posto bene in luce dalla Suprema Corte (ass. SS.UU. 1712/1995) deve essere allegato e provato, con possibilità di far ricorso anche a presunzioni, può essere liquidato in base a valutazione equitativa.

Ora, nessuna prova diretta è stata offerta in giudizio circa l'effettivo danno da ritardo, ma considerato che l'attore può essere inquadrato nella categoria dei piccoli risparmiatori, non esercitando attività imprenditoriale né altra attività che implica l'uso di capitali, appare equo liquidare il danno attraverso il riconoscimento degli interessi al tasso del 3% sulla somma complessiva a decorrere dalla data del sinistro sino alla sentenza. Tale determinazione appare equa anche in considerazione del fatto che il danno da ritardo, a rigore, andrebbe calcolato non sulla somma ora definitivamente rivalutata con la presente

tenza, ma sul valore del danno di volta in volta rivalutato (Cass. SS.UU. 1712/1995).

Quanto agli interessi corrispettivi, con la liquidazione giudiziale del danno il debito di valore si sforma in debito di valuta, con conseguente applicazione ad esso della relativa disciplina, pertanto sulla somma liquidata in sentenza decorreranno gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) fino al momento del lido (Cass. 24896/05).

In ordine ai danni patrimoniali, vanno innanzitutto rimesse le spese mediche riconosciute congrue nel lido di € 92,35, da ridurre del 30%; si ottiene così un valore di € 64,64.

Le spese seguono la soccombenza, comprese quelle di c.t.u., secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Per ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trieste così provvede:

accoglie la domanda di [REDACTED] e per l'effetto condanna il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al pagamento a suo favore della somma di € 51516,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, da rivalutare secondo indici ISTAT FOI dal giugno 2009 ad oggi, € 64,64, da rivalutare secondo indici ISTAT FOI dalla data del sinistro ad oggi, oltre interessi del 3% dalla data del sinistro alla pubblicazione della sentenza a titolo di interessi compensativi, ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

condanna il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7136,47, di cui € 2746,13 per diritti, € 4000,00 per onorari, € 390,34 per esborsi, oltre al 1,5% su diritti ed onorari per spese generali, IVA e CNAP come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Trieste, 23.12.2010

Alberto De Bellis
IL CANCELLIERE
Depositato in cancelleria IL 31/12/2010
IL CANCELLIERE
Alberto De Bellis

Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio

Monica Pacilio